

## **Accordo di collaborazione per Attività di Valorizzazione e Ricerca**

**tra**

Il Comune di Monterosso al Mare (SP), Partita IVA 00192420115, rappresentato dal Sindaco Ing. Emanuele Moggia nato a Milano il 14 Aprile 1975, domiciliato per il presente atto presso la sede municipale in Monterosso al Mare, Piazza Garibaldi n.35 (di seguito denominato CMM);

**e**

Il Centro interdipartimentale Laboratorio di Cultura Digitale dell'Università di Pisa, con sede legale in Via del Collegio Ricci 10, con centro amministrativo di spesa presso il Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura, P.IVA 00286820501, rappresentato dal Direttore prof.ssa Enrica Salvatori, nata a La Spezia il 18/12/1963, (di seguito denominato LabCD);

Visto l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i in base al quale le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse reciproco;

**PREMESSO che**

- Il CMM, ha tra i suoi compiti la valorizzazione del patrimonio storico (documentario e architettonico e artistico) presente nel suo territorio;
- Il LabCD ha tra le sue finalità la promozione di ricerche di carattere informatico-umanistico e la cooperazione con gli Istituti e Centri di ricerca nazionali e internazionali nel settore dell'informatica e delle scienze umane;
- presso LabCD esistono competenze ed attività connesse alle Digital Humanities, la comunicazione scientifica, la digitalizzazione ed edizione critica di fonti, l'e-learning, la gestione di data base geografici e la storia pubblica digitale;
- esiste una stretta comunione di interessi tra l'ASMS e LabCD nei temi proposti dal presente accordo di collaborazione di ricerca in particolare per la valorizzazione della documentazione storica del CMM;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Premesse**

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione per attività di ricerca.

**Art. 2 Obiettivi**

Obiettivo di questo Accordo è la realizzazione di progetti, tesi di laurea triennale e magistrale e ricerche volti alla pubblicazione e valorizzazione dei beni documentali e storico/architettonici del CMM e della diffusione della conoscenza storica.

### Art. 3 Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a svolgere i compiti relativi allo studio, sviluppo e realizzazione di soluzioni adatte al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'Art.2 e meglio specificati nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Accordo.

In particolare le Parti si impegnano a:

- fornire congiuntamente le competenze scientifiche e tecnico informatiche necessarie per attuare la collaborazione e contribuire al raggiungimento dei risultati delle attività di ricerca nell'ambito delle tematiche di interesse comune indicate in premessa;
- eseguire attività di ricerca scientifica di base ed applicativa, di formazione e diffusione della cultura scientifica, promuovendo e coordinando le competenze nonché le risorse espresse ed esprimibili delle Parti;
- facilitare vicendevolmente la comunicazione di materiali e risorse utili al raggiungimento degli obiettivi.

### Art. 4 Responsabili del Progetto e /o Programma di ricerca

Il responsabile scientifico per LabCD è Enrica Salvatori.

Il responsabile scientifico per il CMM è Antonella Tiragallo.

I Responsabili scientifici dovranno, al termine di ogni singolo progetto, produrre una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle attività evidenziando brevemente, per ciascun progetto di ricerca, i risultati conseguiti.

### Art.5 Modalità di Finanziamento

Fermo restando quanto possibilmente previsto da ulteriori convenzioni, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo non prevedono finanziamenti reciproci per la realizzazione degli obiettivi di ricerca. Ogni parte provvederà direttamente alla copertura dei propri oneri connessi all'attività di cui all'art. 2.

### Art. 6 Risultati e Pubblicazioni

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività progettuali ed i diritti di accesso ai risultati sono attribuiti congiuntamente alle parti che li hanno sviluppati.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di divulgazioni al pubblico dei risultati conseguiti (quali ad esempio presentazioni, seminari, articoli scientifici, report e documenti scritti di qualsiasi tipo), che quanto realizzato consegue dalle attività collaborative condotte tra le Parti e instaurate con il presente Accordo.

Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti singoli progetti di ricerca, dovranno contenere l'indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il contributo delle Parti.

#### Art. 7 Pretese di terzi

Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa.

Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

#### Articolo 8 – Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, reciprocamente scambiati e per i quali la natura di informazione riservata sia stata precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei protocolli;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

#### Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

A tale fine, le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### Art.10 Durata

Il presente Accordo decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso ed avrà una durata di 36 mesi.

Qualora nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali lo stesso è stato stipulato o si ritenesse opportuno rivedere i suoi termini, le parti procederanno di comune intesa attraverso atto scritto.

#### Art. 11 Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

#### Art. 13 – Controversie

Per le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente Accordo tra le Parti che lo sottoscrivono è competente il Foro della Spezia, dopo che sia stato esperito senza successo, un preventivo tentativo di conciliazione operato obbligatoriamente attraverso l'intervento pro bono pacis dei Legali rappresentanti degli Enti.

#### Art. 14- Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti procedono alla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'articolo 15 Legge 241/90 e ss mm e ii

Imposta di bollo esente, trattandosi di accordo scambiato per corrispondenza ex art 24 della tariffa, allegato A al decreto 642/1972.

Per CMM

Il Sindaco- Ing. Emanuele Moggia

Per LabCD

Prof.ssa Enrica Salvatori

## ALLEGATO TECNICO

Scopo dell'accordo di collaborazione è la realizzazione di progetti e ricerche volti alla pubblicazione e valorizzazione dei beni documentali e/o storico-architettonici e della diffusione della conoscenza storica. Tali progetti e ricerche saranno condotti da studenti triennali e magistrali, laureandi e /o tirocinanti, eventualmente titolari di borse di studio, seguiti da membri esperti del LabCD e coordinati dal CMM.

Le attività di pubblicazione e valorizzazione potranno comprendere le fasi seguenti:

- Individuazione del bene da pubblicare e valorizzare;
- Studio della consistenza, dello stato del bene e delle migliori possibilità di digitalizzazione;
- Digitalizzazione con deposito di una copia presso l'CMM e presso il LabCD;
- Proposta di una modalità di pubblicazione e sua approvazione;
- Sviluppo e test del sistema di pubblicazione.
- Pubblicazione e valorizzazione del bene.

Potranno inoltre essere incentivate attività di promozione a supporto del servizio da realizzare, di disseminazione di quanto realizzato, di inserimento dei singoli progetti in attività di digital public history dirette alla comunità degli utenti interessati e di implementazione in progetti di più ampio respiro con l'obiettivo di mettere a punto un servizio di ampio uso.